



CAMERA DI COMMERCIO  
SONDRIO

Allegato sub a) alla deliberazione n. 3/CC del 29 aprile 2024

## REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI IMPRESE E SOCIETÀ ED INDIRIZZI PEC DAL REGISTRO IMPRESE

### Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) “albo camerale online”, l'albo di cui all'art. 5 dello statuto camerale, approvato con delib. n. 6/CC del 27 luglio 2020 e modificato con delib. n. 2/CC del 27 febbraio 2023, presso cui sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale; gli obblighi pubblicitari si intendono assolti con la pubblicazione degli atti nel sito istituzionale della Camera di commercio, secondo quanto disposto dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- b) “cancellazioni d'ufficio”, i procedimenti di cancellazione avviati dall'ufficio del registro delle imprese e disciplinati:
  - dall'art. 40 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 - nel prosieguo indicato come D.L. 76/2020 - e dalle altre norme ivi richiamate;
  - dalla Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015 - nel prosieguo indicata come Direttiva MISE 27/04/2015 - avente ad oggetto indicazioni per l'applicazione delle disposizioni normative in tema di iscrizione nel registro delle imprese degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) di imprese e società;
- c) “iscrizione d'ufficio delle cancellazioni”, l'inserimento informatico nel registro delle imprese delle cancellazioni disposte con i provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui alla lettera b);
- d) “procedimenti massivi”, i procedimenti d'ufficio di cui alla lettera b) avviati contemporaneamente per più imprese individuali e/o società con una sola e cumulativa comunicazione di avvio per ciascun procedimento;
- e) “registro delle imprese”, il registro di cui all'art. 2188 del codice civile e all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., nel prosieguo indicata come L. 580/93;
- f) “sito istituzionale”, il sito web ufficiale della Camera di Commercio di Sondrio di cui all'URL <https://www.so.camcom.it/>;



- g) “ufficio del registro delle imprese”, l’ufficio istituito presso la Camera di commercio dall’art. 8 comma 1 della L. 580/1993, che provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli artt. 2188 e seguenti del codice civile.

## **Art. 2 Ambito di operatività**

1. Il presente regolamento integra e precisa la disciplina dei procedimenti di:
  - a) cancellazione d’ufficio di imprese individuali e società di persone non più operative ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247 - nel prosieguo indicato come D.P.R. 247/2004 - e dell’art. 40, comma 1, del D.L. 76/2020;
  - b) cancellazione d’ufficio di società di capitali in liquidazione ai sensi dell’art. 2490, sesto comma, del codice civile;
  - c) cancellazione d’ufficio delle società di capitali in liquidazione ai sensi dell’art. 2495, secondo comma, del codice civile;
  - d) accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione e cancellazione d’ufficio di società di capitali ai sensi dell’art. 40, commi da 2 a 5, del D.L. 76/2020;
  - e) cancellazione d’ufficio delle società con chiusura del fallimento ex art. 118, numeri 3) e 4), del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m.i. o della liquidazione giudiziale ex art. 233, lettere c) e d), del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i., ai sensi degli artt. 2190 c.c. e 40, comma 1, del D.L. 76/2020;
  - f) cancellazione d’ufficio degli indirizzi PEC revocati, non attivi o non univoci, ai sensi della Direttiva MISE 27/04/2015.

## **Art. 3 Gestione massiva e periodica delle cancellazioni d’ufficio**

1. L’ufficio del registro delle imprese avvia periodicamente i procedimenti di cancellazione d’ufficio di cui all’articolo 2, di norma su base annuale, in forma massiva.
2. Per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, il procedimento di cui alla lettera f) dell’articolo 2 viene ordinariamente avviato alla conclusione dei procedimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del medesimo articolo.
3. Le procedure sono avviate esclusivamente su iniziativa dell’ufficio e sulla base della programmazione annuale delle attività camerali. Le comunicazioni degli utenti e dei terzi in genere relative alla sussistenza dei presupposti, in capo a singole imprese o società, per l’avvio dei procedimenti di cancellazione di cui al presente regolamento sono valutate e gestite nell’ambito dei flussi di lavoro periodici e cumulativi indicati al comma 1.



#### **Art. 4 Cancellazioni d'ufficio: fasi dei procedimenti**

1. Le procedure di cancellazione d'ufficio vengono gestite mediante le fasi procedurali di seguito indicate:
  - a) estrazione e verifica degli elenchi - resi disponibili dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'art. 8 comma 6 della L. 580/93 - delle imprese e società che presentano le condizioni per l'avvio dei procedimenti massivi di cancellazione d'ufficio, secondo i criteri indicati nel prospetto allegato sub 1) quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
  - b) pubblicazione sul sito istituzionale delle comunicazioni cumulative (cd. 'massive') di avvio dei procedimenti di cancellazione ai sensi del successivo articolo 5;
  - c) diffusione della notizia dell'avvio dei procedimenti massivi mediante pubblicazione sui profili istituzionali social e web della Camera di Commercio di Sondrio, newsletter, comunicazione alle associazioni di categoria e/o agli ordini professionali interessati; il Conservatore del registro delle imprese può disporre che la notizia dell'avvio dei procedimenti sia diffusa anche tramite altri canali al fine di favorire la più ampia conoscenza degli stessi;
  - d) annotazione d'ufficio nel registro delle imprese dell'avvio del procedimento, limitatamente alle cancellazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 2, sulle posizioni delle imprese e società destinatarie;
  - e) gestione delle comunicazioni e interlocuzioni con l'utenza, anche al fine di permettere alle imprese individuali e società la presentazione di istanza di parte al registro delle imprese o la regolarizzazione della posizione;
  - f) definizione degli elenchi finali delle imprese individuali e società destinatarie dei provvedimenti di cancellazione;
  - g) pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di conclusione dei procedimenti massivi di cancellazione ai sensi del successivo articolo 6;
  - h) iscrizione nel registro delle imprese delle cancellazioni disposte con i provvedimenti di cui alla precedente lettera g).

#### **Art. 5 Comunicazioni di avvio dei procedimenti e termini**

1. Le comunicazioni di avvio dei procedimenti di cui all'articolo 2 sono effettuate in forma massiva mediante pubblicazione dei relativi provvedimenti sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Sondrio nell'albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese. I provvedimenti, unici e cumulativi per ciascuna casistica, contengono in allegato l'elenco delle imprese e società destinatarie e restano pubblicati sul sito istituzionale per la durata indicata, per



ciascun procedimento, nel prospetto allegato sub 2) quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. Le comunicazioni si ritengono portate a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90 - con la pubblicazione di cui al precedente comma 1, dalla quale decorrono i termini assegnati alle imprese individuali e società per la presentazione di istanza di parte od osservazioni secondo quanto indicato per ciascun procedimento nel prospetto allegato sub 2) quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
3. Dell'avvio del procedimento viene altresì data notizia all'indirizzo PEC o domicilio digitale delle imprese e società iscritto nel registro delle imprese, se valido ed attivo, nonché, per i procedimenti di cui alla lettera e) dell'articolo 2, ai curatori delle procedure all'indirizzo iscritto in INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata).
4. L'ufficio del registro delle imprese trasmette gli elenchi delle imprese e società destinatarie delle comunicazioni di avvio dei procedimenti di cui all'articolo 2, lettere da a) a d), all'ufficio preposto alla gestione del diritto annuale di cui all'art. 18 della L. 580/93, per gli adempimenti di competenza.

#### **Art. 6 Conclusione dei procedimenti e termini**

1. I procedimenti di cancellazione si concludono (alternativamente):
  - a) con l'iscrizione nel registro delle imprese delle cancellazioni ovvero, nei casi di società di persone risultate titolari di beni immobili, con la sospensione e la remissione degli atti al Presidente del Tribunale a norma dell'art. 40 comma 1 D.L. 76/2020; nei procedimenti di cui alla lettera d) dell'articolo 2 relativi alle società di capitali risultate titolari di beni iscritti in pubblici registri, la cancellazione non viene disposta;
  - b) con l'archiviazione automatica, nei casi indicati nel successivo articolo 7;
  - c) con l'archiviazione disposta dal Conservatore del registro delle imprese nel provvedimento conclusivo del procedimento, in caso di positivo accoglimento di osservazioni fondate su elementi diversi da quelli previsti per l'archiviazione automatica di cui alla precedente lettera b).
2. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti sono notificati in forma massiva mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Sondrio nell'albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese. I provvedimenti, unici e cumulativi per ciascuna casistica, contengono in allegato l'elenco delle imprese e società destinatarie e restano pubblicati sul sito istituzionale per la durata indicata, per ciascun procedimento, nel prospetto allegato sub 2) quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento.



3. I provvedimenti si ritengono portati a conoscenza dei destinatari - in analogia con quanto previsto dall'art. 8 comma 3 della L. 241/90 per l'avvio dei procedimenti - con la pubblicazione di cui al precedente comma 2, dalla quale decorrono i termini di reclamo assegnati alle imprese individuali e società secondo quanto indicato nel prospetto allegato sub 2) quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
4. Della conclusione del procedimento viene altresì data notizia all'indirizzo PEC o domicilio digitale delle imprese e società iscritto nel registro delle imprese, se valido ed attivo, nonché, per i procedimenti di cui alla lettera e) dell'articolo 2, ai curatori delle procedure all'indirizzo iscritto in INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata).
5. L'ufficio del registro delle imprese trasmette gli elenchi delle imprese e società cancellate dal registro delle imprese all'ufficio preposto alla gestione del diritto annuale di cui all'art. 18 della L. 580/93, per gli adempimenti di competenza, nonché alle Amministrazioni competenti per la Comunicazione Unica di cui all'art. 9 del D.L. 7/2007 (Agenzia delle Entrate, INPS ed INAIL).
6. Le fasi procedurali descritte nell'articolo 3 si concludono entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.

#### **Art. 7 Archiviazione automatica dei procedimenti**

1. I procedimenti oggetto del presente regolamento sono automaticamente interrotti dall'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese, su istanza di parte, dei soggetti destinatari, nonché;
  - a) dall'accertato venir meno dei presupposti di avvio dei procedimenti di cui all'articolo 2, lettere a), b), d) e f), alle condizioni indicate nel prospetto allegato sub 3) quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
  - b) dall'iscrizione nel registro delle imprese di una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinate dal D.lgs. 14/2019 e s.m.i. o di vincoli a favore di terzi sull'azienda o sulle quote sociali (sequestri, confische, pegni, pignoramenti, ecc.), limitatamente ai procedimenti di cui all'articolo 2, lettere da a) a d).
2. Le condizioni di archiviazione automatica sopra descritte operano per l'intera durata dei procedimenti, sino all'iscrizione delle cancellazioni nel registro delle imprese.

#### **Art. 8 Responsabile del procedimento e soggetto titolare del potere sostitutivo**

1. Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell'unità operativa competente per il registro delle imprese. Al responsabile del procedimento è demandato il compito di curare l'intero procedimento, dall'avvio alla conclusione, inclusa l'iscrizione delle cancellazioni nel registro delle imprese, assicurando la partecipazione degli interessati al procedimento.



2. Nei casi di assenza o impedimento del responsabile del procedimento indicato al comma 1, assume tale funzione il funzionario responsabile gerarchicamente sovraordinato.
3. Le annotazioni di avvio dei procedimenti e l'iscrizione delle cancellazioni nel registro delle imprese sono compiute ordinariamente, in forma massiva, dal gestore del sistema informativo nazionale su richiesta del Conservatore del registro delle imprese.
4. Il Conservatore del registro delle imprese è il soggetto titolare del potere sostitutivo in merito a tutte le fasi dei procedimenti massivi.

#### **Art. 9 Tutela della riservatezza - Privacy**

1. La Camera di Commercio di Sondrio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione dei procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento avvenga nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

#### **Art. 10 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di sua pubblicazione nell'albo camerale online unitamente alla deliberazione del Consiglio che lo approva.



CRITERI PER L'AVVIO DEI PROCEDIMENTI DI CUI ALL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO

<b>Cancellazione d'ufficio di imprese individuali e società di persone ex D.P.R. 247/2004 (lettera a)</b>		
<i>Circostanza</i>	<i>Fonte istruttoria</i>	<i>Rilevanza</i>
Decesso dell'imprenditore ( <i>imprese individuali</i> )	Agenzia Entrate (Punto Fisco)	Circostanza unica e sufficiente per l'avvio del procedimento, ad esclusione dei casi di assunzione di gestione di imprese artigiane da parte degli eredi (art. 5 L. 443/85).
Irreperibilità dell'imprenditore ( <i>imprese individuali</i> )	Agenzia Entrate (Punto Fisco)	Circostanza unica e sufficiente per l'avvio del procedimento qualora l'indirizzo presso il quale è riscontrata l'irreperibilità coincida con quello di sede legale dell'impresa e di residenza dell'imprenditore iscritti nel registro imprese.
Assenza o chiusura della partita IVA ( <i>imprese individuali e società di persone</i> ) <sup>1</sup>	Agenzia Entrate (Punto Fisco)	Circostanza utile per l'avvio del procedimento, senza limiti temporali e ad esclusione delle imprese e società con sede in Livigno (zona extradoganale), se concomitante con le ulteriori condizioni di cui alla circolare MAP n. 3585/C in nota 1.
Assenza di denunce IVA negli ultimi tre anni ( <i>imprese individuali e società di persone</i> ) <sup>1</sup>	Agenzia Entrate (Punto Fisco)	Circostanza utile per l'avvio del procedimento, ad esclusione delle imprese e società con sede in Livigno (zona extradoganale), se concomitante con le ulteriori condizioni di mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili e mancata iscrizione nel registro delle imprese di domande inerenti l'impresa/società, di cui alla circolare MAP n. 3585/C in nota 1.  La circostanza deve essere riscontrata per almeno tre anni d'imposta, compreso l'anno di avvio del procedimento qualora effettuato dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

<sup>1</sup> Ai sensi della circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3585/C del 14 giugno 2005, la circostanza di cui alle lettere c) dell'art. 2 e b) dell'art. 3 del D.P.R. 247/2004 (mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi) può ritenersi idoneamente accertata in concomitanza delle seguenti condizioni: mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; assenza/chiusura negli ultimi tre anni della partita IVA, assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili; mancata iscrizione nel registro delle imprese di domande inerenti l'impresa/società.



Mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni ( <i>imprese individuali e società di persone</i> ) <sup>1</sup>	Agenzia Entrate (Punto Fisco)	<p>Circostanza utile per l'avvio del procedimento se concomitante con le ulteriori condizioni di mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni, assenza di denunce IVA e mancata iscrizione nel registro delle imprese di domande inerenti l'impresa/società, di cui alla circolare MAP n. 3585/C in nota 1 alla pagina 1.</p> <p>Per le imprese e società con sede in Livigno (zona extradoganale), la circostanza è accertata con riferimento ai redditi d'impresa. Per i coltivatori diretti e le imprese agricole, la circostanza è accertata con riferimento ai redditi agrari.</p> <p>La circostanza deve essere riscontrata per almeno tre anni d'imposta, compreso l'anno di avvio del procedimento qualora effettuato dopo la scadenza dei termini previsti, a seconda dei casi, per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.</p>
Mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni ( <i>imprese individuali e società di persone</i> ) <sup>1</sup>	CCIAA (Diana)	<p>Circostanza utile per l'avvio del procedimento se concomitante con le ulteriori condizioni di assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili e mancata iscrizione nel registro delle imprese di domande inerenti l'impresa/società di cui alla circolare MAP n. 3585/C in nota 1 alla pagina 1. La circostanza deve essere riscontrata per almeno tre annualità antecedenti all'anno di avvio del procedimento.</p>
Mancata iscrizione nel registro imprese di domande/denunce negli ultimi tre anni ( <i>imprese individuali e società di persone</i> ) <sup>1</sup>	Registro imprese	<p>Circostanza utile per l'avvio del procedimento se concomitante con le ulteriori condizioni di mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni, assenza di denunce IVA e mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili, di cui alla circolare MAP n. 3585/C in nota 1 alla pagina 1.</p> <p>La circostanza deve essere riscontrata per almeno tre anni antecedenti a quello di avvio del procedimento.</p>
Perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata ( <i>imprese individuali</i> )	Segnalazione pubblici uffici	<p>Circostanza utile per l'avvio del procedimento solo se concomitante con le ulteriori condizioni di cui alla circolare MAP n. 3585/C in nota 1 alla pagina 1, al fine di riconoscere il mantenimento d'iscrizione dell'impresa, ancorché inattiva.</p>
Irreperibilità presso la sede legale ( <i>società di persone</i> )	Segnalazione pubblici uffici	<p>Circostanza unica e sufficiente per l'avvio del procedimento.</p>
Mancanza del codice fiscale ( <i>società di persone</i> )	Agenzia Entrate (Punto Fisco)	<p>Circostanza unica e sufficiente per l'avvio del procedimento.</p>





Mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi ( <i>società di persone</i> )	Registro imprese	Circostanza utile per l'avvio del procedimento solo se concomitante con le ulteriori condizioni di cui alla circolare MAP n. 3585/C in nota 1 alla pagina 1, al fine di riconoscere il mantenimento d'iscrizione della società nel caso di attività concludenti poste in essere dal singolo socio successivamente al decorso del termine.
Decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita ( <i>società di persone</i> )	Registro imprese	Circostanza utile per l'avvio del procedimento solo se concomitante con le ulteriori condizioni di cui alla circolare MAP n. 3585/C in nota 1 alla pagina 1, al fine di riconoscere il mantenimento d'iscrizione della società nel caso di proroga tacita per comportamento concludente.

**Cancellazione d'ufficio di società di capitali in liquidazione ex art. 2490 c.c. (lettera b)**

<i>Circostanza</i>	<i>Fonte istruttoria</i>	<i>Rilevanza</i>
Mancato deposito del bilancio d'esercizio per oltre tre anni consecutivi	Registro imprese	Circostanza unica e sufficiente per l'avvio del procedimento qualora la società risulti in liquidazione da almeno quattro anni rispetto all'anno di avvio del procedimento.  La circostanza deve essere riscontrata per almeno quattro esercizi, con riguardo alla data di chiusura degli stessi e ai termini di approvazione dei bilanci, antecedenti all'anno di avvio del procedimento.

**Cancellazione d'ufficio di società di capitali in liquidazione ex art. 2495 c.c. (lettera c)**

<i>Circostanza</i>	<i>Fonte istruttoria</i>	<i>Rilevanza</i>
Omessa cancellazione al decorso del termine di opposizione al bilancio finale di liquidazione di cui al terzo comma dell'art. 2492 c.c	Registro imprese	Circostanza unica e sufficiente per l'avvio del procedimento.

**Accertamento causa di scioglimento e cancellazione d'ufficio di società di capitali ex art. 40 D.Lgs 76/2020 (lettera d)**

<i>Circostanza</i>	<i>Fonte istruttoria</i>	<i>Rilevanza</i>
--------------------	--------------------------	------------------



Omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi	Registro imprese	<p>Circostanza utile per l'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione e l'avvio del procedimento se concomitante con almeno una delle seguenti circostanze:</p> <p>a) permanere dell'iscrizione nel registro imprese del capitale sociale in lire; b) omessa presentazione all'ufficio del registro imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro con quelle del libro soci, limitatamente alle società, anche consortili, a responsabilità limitata.</p> <p>La circostanza deve essere riscontrata per almeno cinque esercizi, con riguardo alla data di chiusura degli stessi e ai termini di approvazione dei bilanci, antecedenti all'anno di avvio del procedimento.</p>
Mancato compimento di atti di gestione per cinque anni consecutivi	Registro imprese	<p>Circostanza utile per l'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione e l'avvio del procedimento se concomitante con almeno una delle seguenti circostanze:</p> <p>a) permanere dell'iscrizione nel registro imprese del capitale sociale in lire; b) omessa presentazione all'ufficio del registro imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro con quelle del libro soci, limitatamente alle società, anche consortili, a responsabilità limitata.</p> <p>La circostanza di mancato compimento di atti di gestione è accertata sulla base delle medesime condizioni previste per le cancellazioni ex D.P.R 247/2004 di cui alla circolare MAP n. 3585/C in nota 1 alla pagina 1, con riferimento agli ultimi cinque anni.</p>

**Cancellazione d'ufficio di società con chiusura del fallimento/liquidazione giudiziale ex art. 2190 c.c. (lettera e)**

<i>Circostanza</i>	<i>Fonte istruttoria</i>	<i>Rilevanza</i>
Omessa cancellazione di società con chiusura del fallimento ex art. 118 nn. 3) e 4) R.D. 267/1942 o della liquidazione giudiziale ex art. 233 lett. c) e d) D.Lgs. 14/2019	Registro imprese	Circostanza unica e sufficiente per l'avvio del procedimento qualora la chiusura della procedura sia antecedente di almeno un anno rispetto all'anno di avvio del procedimento.



<b>Cancellazione d'ufficio di indirizzi PEC (lettera f)</b>		
<i>Circostanza</i>	<i>Fonte istruttoria</i>	<i>Rilevanza</i>
PEC non valida: indirizzo PEC formalmente non corretto e/o con dominio non certificato	Infocamere (Cruscotto PEC)	Circostanza unica e sufficiente per l'avvio del procedimento, anche per i soggetti con procedure concorsuali in corso.
PEC revocata: indirizzo PEC inattivo e con contratto di adesione al servizio del Gestore scaduto	Infocamere (Cruscotto PEC)	Circostanza unica e sufficiente per l'avvio del procedimento, anche per i soggetti con procedure concorsuali in corso.  La circostanza si ritiene riscontrata nei casi di persistenza della PEC nello stato di revoca per più di 3 mesi (un periodo inferiore potrebbe derivare da scadenza di contratto non rinnovato con tempestività).
PEC multipla tra imprese: indirizzo PEC dichiarato al registro imprese da due o più imprese	Infocamere (Cruscotto PEC)	Circostanza unica e sufficiente per l'avvio del procedimento, con l'esclusione dell'ultima impresa che, in ordine temporale, ha denunciato al registro delle imprese la titolarità dell'indirizzo PEC.  Sono escluse le imprese e società con procedure concorsuali in corso.
PEC multipla del professionista: indirizzo PEC dichiarato da una o più imprese al registro imprese e da professionista registrato in INI-PEC	Infocamere (Cruscotto PEC)	Circostanza unica e sufficiente per l'avvio del procedimento.  Sono escluse le imprese e società con procedure concorsuali in corso.



DURATA DI PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI E TERMINI DEI PROCEDIMENTI DI CUI ALL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO

<b>Cancellazione d'ufficio di imprese individuali e società di persone ex D.P.R. 247/2004 (lettera a)</b>	
<i>Avvio del procedimento</i>	<i>Provvedimento conclusivo</i>
Durata di pubblicazione nell'Albo camerale: 45 (quarantacinque) giorni	Durata di pubblicazione nell'Albo camerale: 15 (quindici) giorni
Termine per osservazioni: 45 (quarantacinque) giorni <u>dall'inizio della pubblicazione</u> nell'Albo camerale <sup>1</sup>	Termine di reclamo: 15 (quindici) giorni dalla scadenza della pubblicazione nell'Albo camerale
Durata di pubblicazione nella sezione "Registro imprese" del sito istituzionale: 45 (quarantacinque) giorni	Durata di pubblicazione nella sezione "Registro imprese" del sito istituzionale: 30 (trenta) giorni

<b>Cancellazione d'ufficio di società di capitali in liquidazione ex art. 2490 c.c. (lettera b)</b>	
<i>Avvio del procedimento</i>	<i>Provvedimento conclusivo</i>
Durata di pubblicazione nell'Albo camerale: 30 (trenta) giorni	Durata di pubblicazione nell'Albo camerale: 15 (quindici) giorni
Termine per osservazioni: 30 (trenta) giorni dalla scadenza della pubblicazione nell'Albo camerale	Termine di reclamo: 15 (quindici) giorni dalla scadenza della pubblicazione nell'Albo camerale
Durata di pubblicazione nella sezione "Registro imprese" del sito istituzionale: 60 (sessanta) giorni	Durata di pubblicazione nella sezione "Registro imprese" del sito istituzionale: 30 (trenta) giorni

<sup>1</sup> Art. 2 comma 4 e art. 3 comma 3 D.P.R. 247/2004.



<b>Cancellazione d'ufficio di società di capitali in liquidazione ex art. 2495 c.c. (lettera c)</b>	
<i>Avvio del procedimento</i>	<i>Provvedimento conclusivo</i>
Durata di pubblicazione nell'Albo camerale: 30 (trenta) giorni	Durata di pubblicazione nell'Albo camerale: 15 (quindici) giorni
Termine per osservazioni: 30 (trenta) giorni dalla scadenza della pubblicazione nell'Albo camerale	Termine di reclamo: 15 (quindici) giorni dalla scadenza della pubblicazione nell'Albo camerale
Durata di pubblicazione nella sezione "Registro imprese" del sito istituzionale: 60 (sessanta) giorni	Durata di pubblicazione nella sezione "Registro imprese" del sito istituzionale: 30 (trenta) giorni

<b>Accertamento causa di scioglimento e cancellazione d'ufficio di società di capitali ex art. 40 D.Lgs 76/2020 (lettera d)</b>	
<i>Avvio del procedimento</i>	<i>Provvedimento conclusivo</i>
Durata di pubblicazione nell'Albo camerale: 30 (trenta) giorni	Durata di pubblicazione nell'Albo camerale: 15 (quindici) giorni
Termine per osservazioni: 60 (sessanta) giorni <sup>2</sup> dalla scadenza della pubblicazione nell'Albo camerale	Termine di reclamo: 15 (quindici) giorni dalla scadenza della pubblicazione nell'Albo camerale
Durata di pubblicazione nella sezione "Registro imprese" del sito istituzionale: 90 (trenta) giorni	Durata di pubblicazione nella sezione "Registro imprese" del sito istituzionale: 30 (trenta) giorni

<sup>2</sup> Art. 40 comma 4 D.L. 76/2020.



<b>Cancellazione d'ufficio di società con chiusura del fallimento/liquidazione giudiziale ex art. 2190 c.c. (lettera e)</b>	
<i>Avvio del procedimento</i>	<i>Provvedimento conclusivo</i>
Durata di pubblicazione nell'Albo camerale: 30 (trenta) giorni	Durata di pubblicazione nell'Albo camerale: 15 (quindici) giorni
Termine per osservazioni: 30 (trenta) giorni dalla scadenza della pubblicazione nell'Albo camerale	Termine di reclamo: 15 (quindici) giorni dalla scadenza della pubblicazione nell'Albo camerale
Durata di pubblicazione nella sezione "Registro imprese" del sito istituzionale: 60 (trenta) giorni	Durata di pubblicazione nella sezione "Registro imprese" del sito istituzionale: 30 (trenta) giorni

<b>Cancellazione d'ufficio di indirizzi PEC (lettera f)</b>	
<i>Avvio del procedimento</i>	<i>Provvedimento conclusivo</i>
Durata di pubblicazione nell'Albo camerale: 30 (trenta) giorni	Durata di pubblicazione nell'Albo camerale: 15 (quindici) giorni
Termine per osservazioni: 30 (trenta) giorni dalla scadenza della pubblicazione nell'Albo camerale	Termine di reclamo: 15 (quindici) giorni dalla scadenza della pubblicazione nell'Albo camerale
Durata di pubblicazione nella sezione "Registro imprese" del sito istituzionale: 60 (trenta) giorni	Durata di pubblicazione nella sezione "Registro imprese" del sito istituzionale: 30 (trenta) giorni



ARCHIVIAZIONE AUTOMATICA DEI PROCEDIMENTI DI CUI ALL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO

<b>Cancellazione d'ufficio di imprese individuali e società di persone ex D.P.R. 247/2004 (lettera a)</b>	
<i>Circostanza di avvio del procedimento</i>	<i>Condizione di archiviazione automatica</i>
Mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni ( <i>imprese individuali e società di persone</i> )	Regolarizzazione, anche parziale, della posizione ai fini del diritto annuale del periodo di riferimento
Mancata iscrizione nel registro imprese di domande inerenti l'impresa negli ultimi tre anni ( <i>imprese individuali e società di persone</i> )	Presentazione di domande/denunce all'ufficio del registro delle imprese
Irreperibilità dell'imprenditore ( <i>imprese individuali</i> )	Sopravvenuto differente accertamento d'ufficio
Mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi in assenza di proroga tacita ( <i>società di persone</i> )	Iscrizione dello scioglimento della società o ricostituzione della pluralità dei soci, ovvero regolarizzazione, anche parziale, della posizione ai fini del diritto annuale del periodo di riferimento o presentazione di domande/denunce all'ufficio del registro delle imprese
Decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita ( <i>società di persone</i> )	Proroga della durata, ovvero regolarizzazione, anche parziale, della posizione ai fini del diritto annuale del periodo di riferimento o presentazione di domande/denunce all'ufficio del registro delle imprese

  

<b>Cancellazione d'ufficio di società di capitali in liquidazione ex art. 2490 c.c. (lettera b)</b>	
<i>Circostanza di avvio del procedimento</i>	<i>Condizione di archiviazione automatica</i>
Mancato deposito del bilancio d'esercizio per oltre tre anni consecutivi	Deposito di almeno uno dei bilanci d'esercizio del periodo di riferimento



<b>Accertamento causa di scioglimento e cancellazione d'ufficio di società di capitali ex art. 40 D.Lgs 76/2020 (lettera d)<sup>1</sup></b>	
<i>Circostanza di avvio del procedimento</i>	<i>Condizione di archiviazione automatica<sup>2</sup></i>
Omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi, con permanenza del capitale sociale in lire o mancata dichiarazione di allineamento delle risultanze registro imprese/libro soci	Deposito di almeno uno dei bilanci d'esercizio del periodo di riferimento, con iscrizione della conversione del capitale sociale in euro e/o presentazione della dichiarazione di allineamento delle risultanze registro imprese/libro soci
Mancato compimento di atti di gestione, con permanenza del capitale sociale in lire o mancata dichiarazione di allineamento delle risultanze registro imprese/libro soci	Regolarizzazione, anche parziale, della posizione ai fini del diritto annuale del periodo di riferimento e/o presentazione di domande/denunce all'ufficio del registro delle imprese, con iscrizione della conversione del capitale sociale in euro e/o presentazione della dichiarazione di allineamento delle risultanze registro imprese/libro soci

  

<b>Cancellazione d'ufficio di indirizzi PEC (lettera f)</b>	
<i>Circostanza di avvio del procedimento</i>	<i>Condizione di archiviazione automatica</i>
PEC invalida: indirizzo PEC formalmente non corretto e/o con dominio non certificato	Iscrizione nel registro delle imprese di nuovo indirizzo PEC, valido ed attivo
PEC revocata: indirizzo PEC inattivo e con contratto di adesione al servizio del Gestore scaduto	Iscrizione nel registro delle imprese di nuovo indirizzo PEC, valido ed attivo, o riattivazione dell'indirizzo PEC già iscritto
PEC multipla: indirizzo PEC dichiarato al registro imprese da due o più imprese	Iscrizione nel registro delle imprese di nuovo indirizzo PEC univoco
PEC professionista: indirizzo PEC dichiarato da una o più imprese al registro imprese e da professionista registrato in INI-PEC	Iscrizione nel registro delle imprese di nuovo indirizzo PEC univoco

<sup>1</sup> Nei casi indicati, il Conservatore dispone la revoca dello scioglimento e la sua iscrizione nel registro delle imprese.

<sup>2</sup> Il procedimento viene inoltre automaticamente interrotto dall'iscrizione nel registro delle imprese della nomina del liquidatore.





CAMERA DI COMMERCIO  
SONDRIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Marco Bonat)

LA PRESIDENTE  
(Loretta Credaro)

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i.*